

ASSEMBLEA ORDINARIA

DI

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.

6 APRILE 2021

Proposta del Socio Bluebell Partners Ltd:

“Azione di responsabilità nei confronti: dell’ex-Presidente Alessandro Profumo e dell’ex-Amministratore Delegato e Direttore Generale Fabrizio Viola per fatti relativi alla gestione 2012-2015 - Deliberazioni inerenti e conseguenti”

10 marzo 2021

10 marzo 2021

Signori Azionisti,

Il Socio Bluebell Partners Ltd (“**Bluebell**”), possessore di venticinque azioni ordinarie di Banca Monte dei Paschi di Siena (“**MPS**” o la “**Banca**”) propone:

di deliberare azione di responsabilità in solido o in subordine per quanto di rispettiva ragione nei confronti (i) degli ex-amministratori PROFUMO ALESSANDRO e VIOLA FABRIZIO, ai sensi degli artt. 2392 e 2393 codice civile; (ii) dell'ex-direttore generale VIOLA FABRIZIO, ai sensi dell'art. 2396 codice civile; in carica al momento dell'approvazione dei bilanci di MPS al 31 dicembre 2012, 31 dicembre 2013, 31 dicembre 2014 e 30 giugno 2015 (anche in concorso con altri soggetti). Informativa agli Azionisti. Delibere inerenti e conseguenti.

Si illustrano di seguito fatti rilevanti accaduti nell'esercizio 2020 ai sensi dell'art 2393 c.c..

Il 15 ottobre 2020 si è concluso il procedimento penale avviato in data 12 maggio 2017 con la richiesta di rinvio a giudizio per gli ex-amministratori Alessandro Profumo (ex-Presidente) e Viola Fabrizio (ex-Amministratore Delegato e Direttore Generale) nell'ambito di un procedimento penale innanzi al Tribunale di Milano in cui erano stati loro ascritti i reati di false comunicazioni sociali (art. 2622 del Codice Civile) in relazione alla contabilizzazione come operazioni in Titoli di Stato di due operazioni per un ammontare nominale di cinque miliardi di euro risultate essere derivati occulti (*Credit Default Swap*), con riferimento ai bilanci, alle relazioni e alle altre comunicazioni sociali della Banca dal 31 dicembre 2012 al 31 dicembre 2014 e con riferimento alla relazione semestrale al 30 giugno 2015 nonché di manipolazione del mercato (art. 185 del TUF) in relazione ai comunicati diffusi al pubblico riguardo l'approvazione dei bilanci e delle situazioni patrimoniali sopra indicati.

Nell'udienza del 15 ottobre 2020, il Tribunale di Milano ha emesso sentenza di condanna in primo grado nei confronti degli ex amministratori Alessandro Profumo e Fabrizio Viola per false comunicazioni sociali in relazione alla semestrale del 30 giugno 2015 e per manipolazione del mercato per i comunicati stampa relativi all'approvazione dei bilanci al 31 dicembre 2012, 31 dicembre 2013 e 31 dicembre 2014 e alla semestrale del 30 giugno 2015.

In conseguenza di ciò, la Banca è stata dichiarata responsabile degli illeciti amministrativi ex D.lgs. 231/01 e condannata alla sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 800.000,00. La Banca, in qualità altresì di responsabile civile, è stata inoltre condannata in solido con gli ex-amministratori Alessandro Profumo e Fabrizio Viola al risarcimento dei danni in favore delle parti civili ammesse da liquidarsi in separato giudizio civile nonché al pagamento delle spese processuali. Il *petitum*, ove determinato, ammonta, alla data del 30 settembre 2020, con riferimento al procedimento in parola, a circa 177 milioni di euro.

A seguito della intervenuta condanna, il 5 novembre 2020 la Banca ha annunciato accantonamenti per rischi legali di circa 400 milioni di euro. I suddetti accantonamenti, con conseguente riduzione di patrimonio, riguardavano appunto i contenziosi legali aventi ad oggetto i fatti contestati agli ex amministratori Alessandro Profumo e Fabrizio Viola nel richiamato procedimento penale.

L'entità del danno arrecato al patrimonio della Banca come conseguenza immediata e diretta delle condotte risultate anche penalmente rilevanti degli ex amministratori Alessandro Profumo e Fabrizio Viola, è stata tale da far sì che i conseguenti accantonamenti sui rischi legali per la loro rilevanza siano stati indicati dalla Banca come concausa dello scenario di *shortfall* di capitale rispetto ai requisiti patrimoniali SREP che la Banca ha provveduto a quantificare complessivamente in 1,5 miliardi di euro.

Gli ex amministratori Alessandro Profumo e Fabrizio Viola per il ruolo apicale rivestito, sono responsabili del perfezionamento di due accordi transattivi² conclusi nel periodo 2012-2015 con le due banche estere Deutsche Bank e Nomura con cui i derivati occulti erano stati negoziati - le due banche estere sono state anch'esse già condannate in separato

² Limitatamente al solo accordo transattivo perfezionato con Deutsche Bank (dicembre 2013) per quanto riguarda l'ex-Presidente Alessandro Profumo, cessato dall'incarico ad agosto 2015

procedimento penale – con questo impegnando la Banca a (i) rinunciare alle azioni risarcitorie in sede civile promosse nei confronti delle banche estere onde veder risarcito il danno che gli stessi ex-amministratori Alessandro Profumo e Fabrizio Viola avevano provveduto a quantificare nella misura complessiva di 1,2 miliardi di euro e; (ii) corrispondere complessivamente 800 milioni di euro alle due banche estere per terminare anticipatamente i derivati occulti che anche al momento della chiusura delle operazioni venivano nascosti, con questo cagionando un danno complessivo al patrimonio della Banca pari a due miliardi di euro.

Inoltre gli accordi transattivi decisi nel 2013 (Deutsche Bank) e 2015 (Nomura) dagli ex amministratori Alessandro Profumo³ e Fabrizio Viola, contenevano clausole atte ad impedire a MPS l'esercizio dell'azione di rivalsa e regresso contro Deutsche Bank e Nomura nel caso in cui *“uno o più investitori in azioni o altri strumenti finanziari emessi da MPS promuovano, in ogni sede, giudizi risarcitori e/o restitutori fondati su contestazioni riferibili, in tutto o in parte, o collegate”*, con questo creando un insanabile pregiudizio alla Banca che oggi, a meno di promuovere azione di nullità, in forza dei suddetti contratti transattivi si vede precluso il diritto di esercitare l'azione di rivalsa e regresso contro le banche estere in caso di soccombenza nelle azioni legali promosse contro di essa.

La Banca ha sostenuto i costi per l'assistenza legale a favore degli ex amministratori Alessandro Profumo e Fabrizio Viola pari a oltre 2,2 milioni di euro a cui si aggiungono costi di consulenza tecnico-contabile di oltre 1 milione di euro⁴. A questi costi si aggiungono quelli di assistenza legale e tecnico-contabile a favore della Banca nei giudizi civili e penali e nelle controversie stragiudiziali che hanno come fatto-presupposto le condotte illecite degli ex amministratori Alessandro Profumo e Fabrizio Viola per come accertate dal Tribunale di Milano con la sentenza del 15 ottobre 2020.

**

³ Limitatamente al solo accordo transattivo perfezionato con Deutsche Bank (dicembre 2013)

⁴ dati aggiornati al 31 dicembre 2019

Proposta di delibera

Il socio Bluebell Partners Ltd propone di deliberare azione di responsabilità in solido o in subordine per quanto di rispettiva ragione nei confronti (i) degli ex-amministratori PROFUMO ALESSANDRO e VIOLA FABRIZIO, ai sensi degli artt. 2392 e 2393 codice civile; (ii) dell'ex-Direttore Generale VIOLA FABRIZIO, ai sensi dell'art. 2396 codice civile; in carica al momento dell'approvazione dei bilanci di MPS al 31 dicembre 2012, 31 dicembre 2013, 31 dicembre 2014 e 30 giugno 2015 (anche in concorso con altri soggetti).

Delibera

di autorizzare l'esercizio dell'azione sociale di responsabilità, ai sensi degli artt. 2392, 2393 e 2396, cod. civ., nonché ogni altra iniziativa opportuna (anche in via di rivalsa o regresso) nei confronti, degli ex-amministratori PROFUMO ALESSANDRO e VIOLA FABRIZIO in carica al momento dell'approvazione dei bilanci al 31 dicembre 2012, 31 dicembre 2013, 31 dicembre 2014 ad al 30 giugno 2015 finalizzata al risarcimento di ogni danno, patrimoniale e non (anche di natura reputazionale), *patito e patiendo*, che la Banca dovesse subire o aver subito per effetto o in conseguenza della avvenuta violazione da parte degli anzidetti esponenti aziendali e componenti dell'organo di gestione (anche in concorso con altri soggetti) nel periodo in cui hanno rivestito le rispettive cariche, degli obblighi, per quanto di rispettiva competenza, di cui agli articoli 2381, 2391, 2391 bis, 2392 e 2396 cod. civ., nonché di ogni altra disposizione di legge o regolamentare che disciplina le regole di condotta cui gli appartenenti alla direzione generale e gli amministratori devono improntare il proprio operato, nonché di ogni altra disposizione normativa applicabile, ivi incluso l'art. 2043 cod. civ. e, così, in via esemplificativa e non esaustiva, di tutti i danni, patrimoniali e non, anche di natura reputazionale per i fatti sopra richiamati.